

QUESTIONI MORALI E GIURIDICHE

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I.

Corradino sacerdote, predicando gli Esercizi a delle Suore, fra l'altro dice: « Si può passare molti anni in Religione commettendo di continuo sacrilegi e nella S. Confessione e nella S. Comunione. Lasciatelo dire a me, che sono vecchio, e ho molta pratica dei Monasteri, in Italia e all'estero ».

Quid in casu?

R. - E' noto e stranoto il decreto del S. Ufficio 9 giugno 1915 agli *Ordinari* ed ai *Superiori* dei Religiosi, con cui si comanda, che i Confessori: « ne quid unquam... ad Confessionis Sacramentalis materiam pertinens attingere audeant », « ne obiter quidem et nec directe neque indirecte ».

Si parlò anche in questi ultimi mesi di questo *decreto* (ossia *Istruzione*) dai nostri egregi periodici. Io faccio qualche osservazione in merito, che forse non fu fatta fin qui e che servirà, se ben mi appongo, alla *desiderata* osservanza fedele di tal decreto.

1. Dapprima io mi domando: Perchè alcuni Moralisti non riportano neppure il Decreto? fra gli altri il GURY-TUMMOLO (ediz. 1925); il NOLDINI, 1923, pag. 485. Diranno: non si trova negli *Acta Ap. Sedis*.

Rispondo: a) nella Costituzione di Pio X, *Promulgandi Pontificias* (settembre, 1908), è stabilito: che le leggi ed i decreti pontifici e delle Congregazioni Romane si pubblichino negli *Acta Apost. Sed.* quoties promulgatione sit opus, nec aliter fuerit a S. Sede provisum » (vedi *Acta A. S.*, vol I, p. 6): possiamo cioè dobbiamo, dire o che nel caso non vi fosse bisogno di promulgazione, perchè il disposto del Decreto (*Istruttio*) è già voluto dalla prudenza naturale e non aveva bisogno di promulgazione (vedremo subito le ragioni intrinseche) o che la S. Sede abbia creduto di provvedere diversamente.

E provvide col mandarlo « ad rev. mos locorum Ordinarios, familia- rumque religiosarum Moderatores ».

Non cito i moralisti, che lo riportano (ne ho qui un numero grande). Può bastare il « *Monitore Ecclesiastico* », vol. 29; 1917, pag. 199-204; Ved.: « *Rivista del Clero* », Milano, 1925, pag. 202.

2. Le ragioni del decreto a me pare si possano trovare in queste riflessioni: a) dagli accenni alle cose udite in Confessione si può sempre temere, che in un modo o nell'altro si giunga alla cognizione della persona del penitente o se ne abbia un sospetto abbastanza fondato; b) chi

mi ascolta ha forse confessato a me o ad altri queste cose od altre simili: e può sospettare, che io parli di esse; c) chi mi ascolta può pensare, che, come io ho manifestato le cose degli altri, così altri confessori manifestino le sue; d) da ultimo: mentre da quanto io dico non si può conoscere il soggetto, le cose si potrebbero ripetere così, che il soggetto (il penitente che le manifestò) venga ad udire dagli altri le cose sue, con quanto gusto, ognuno comprende.

Però è chiaro, che mentre la violazione diretta del suggello Sacramentale non ammette parità di materia, questa manifestazione possibile dei peccatori la ammette, perchè si riduce alla indiretta. Non per nulla il decreto dice « ne... attingere audeat », che va lumeggiato col consolante can. 2229, § 2. « Si lex habeat verba: ... ausus fuerit... ».

3. Il detto fin qui è ovvio. Però: ne quid nimis in tutto. Fu stampato nel 1928 (pag. 365) (e ricordo che fu ripetuto or son pochi mesi), che non si può ripetere, cioè dire, neppur quello che fosse edificante, cioè il bene. Osservo: a) quello che è edificante cioè il bene non « pertinet ad materiam Confessionis Sacramentalis », come è voluto dal Decreto; b) i penitenti, a parte la loro umiltà, non sono rationabiliter inviti: cioè non si verificano le ragioni addotte, se si manifesta il bene; c) S. Roberto Bellarmino, Confessore di S. Luigi, disse e ripeté di Lui, in giudizio e fuori, quello che tutti sanno. Vedi il CEPARI, *Vita di S. Luigi*, parte III, cap. I, p. 307-12, Firenze 1883: per non dire delle attestazioni di uomini seriissimi a riguardo dei loro Penitenti. Oggi nelle cause di canonizzazione non sono più ammessi come testi i Confessori (can. 2027, § 2. 1, 1757, § 3, 2), una volta lo erano.

Ammetto anch'io che l'affermazione della bontà di un individuo, da parte del Confessore, non deve portare danno ad altri, dei quali il Confessore stesso tacesse, in tali circostanze da far pensar male o poco bene di essi. P. es. se chi confessa due fratelli, parlando colla mamma o con chi li conosce, esaltasse l'uno e tacesse dell'altro, certo farebbe sospettare dell'altro. Ma se non vi è questo pericolo, l'esaltare il bene e l'individuo che ne è adorno, non pare vietato.

Conclusione. — Corradino evidentemente viola il Decreto del Santo Ufficio; e potrebbe, se recidivo, essere punito dai Superiori; perchè il Decreto stesso si chiude così: « Si secus acciderit (ove alcuno lo violi), praedicti Ordinarii et Superiores transgressores graviter moneant congruis poenis percillant, ac in casibus gravioribus Supremo huic Sacro Tribunali rem quamprimum deferant ».

II.

E' lecito nei giorni di astinenza l'uso dei sanguinacci di pollo, di maiale e di ogni altro animale? (« Rivista del Clero Italiano », maggio, pag. 283).

R. 1. No: e mi pare lo voglia questo *no* la concezione tradizionale dei fedeli. Il fine della legge dell'astinenza è quello di smorzare l'ardore

del sangue e quindi delle passioni, e il sangue degli animali accende e stimola più della carne. Si dirà che il fine della legge non cade sotto la legge: risp. però che nel dubbio aiuta a comprendere la portata della legge.

Chi propose il caso osserva: *a*) che « fisiologicamente il sangue non è carne »; ma *via* alla carne. Risp. ma è carne in *proximo fieri*, la preparazione immediata; quantunque nel linguaggio comune non sia carne. — *b*) che « quando si trattò del brodo, la proibizione dovette essere esplicita ». Risp. sì nel can. 1250; perchè il brodo contiene molta acqua e si potrebbe pensare, che la presenza della carne sia quantità trascurabile: — la presenza dell'elemento della carne nel sangue è senza confronto più abbondante: e non si può neppur pensare, che il sangue non sia carne nella sostituzione sostanziale: perciò non vi fu bisogno di escluderlo esplicitamente. Dirà alcuno: Ma il *siero* era lecito anche quando non era lecito il latte. R. difatti buoni autori lo ammettevano (SCAVINI, *Th. M. I.*, n. 271): ma il siero ha positivamente perduto la parte sostanziosa costitutiva del latte.

2. Il proponente aggiungeva, che in parrocchia guai se egli avesse voluto impugnare l'uso dei sanguinacci. R.: vedi i principi de monitione facienda vel omittenda.

Mons. CARLO GORLA

Penitenziere nella Metropolitana di Milano

PER L'APPLICAZIONE DEL CONCORDATO

IL CLERO E LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE

C'è una novità in argomento: il Decreto legge 14 gennaio 1932, n. 275, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 1932, n. 84; e novità che, per un verso o per l'altro, ci interessa un po' tutti; datori di lavoro e salariati, padroni e operai, beneficiati e rettori di chiese, cappellani e sagrestani. Illustreremo il nuovo Decreto; ma dobbiamo premettere qualche riga per intenderci sulla natura, sulle condizioni e sulle modalità delle assicurazioni sociali, restringendo però il nostro discorso a quelle sole categorie di persone, che ci stanno davanti.

In particolare perciò terremo presente il clero e le persone che sono comunemente in rapporto di *lavoro* e di *dipendenza* col clero.

1. - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CONTRO L'INVALIDITA' E VECCHIAIA E CONTRO LA TUBERCOLOSI.

Con R. D. 30 dicembre 1923, n. 3184 veniva resa « *obbligatoria* la assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia per le persone d'am-